
Nota d'accompagnamento

Rapporto esplicativo accompagnante il nuovo regolamento sulla polizia

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione il rapporto accompagnante il nuovo regolamento sulla polizia.

I. INTRODUZIONE E CONSIDERAZIONI GENERALI

La nuova legge sulla polizia, attualmente al vaglio della Commissione, ha comportato, giocoforza, la revisione totale del regolamento sulla polizia del 6 marzo 1990 (RL 561.110).

Come per la legge, anche per il regolamento, si è optato per una revisione totale dal momento che, in molte sue parti, lo stesso contiene delle norme ormai superate ed antiquate e non rispecchia più la realtà. Si è ritenuto in particolare di inserire e privilegiare normative aperte, flessibili e suscettibili d'evoluzione e, nel contempo, di alleggerire e semplificare, laddove necessario, il quadro legislativo.

Si è inoltre colta l'occasione per spostare alcune norme e per creare una logica nella sistematica dei vari capitoli e delle varie sezioni. Alcune norme invece, per la loro importanza, sono state inserite direttamente nella legge.

Nel corso degli anni, come peraltro già avvenuto anche per la vecchia legge sulla polizia, alcuni articoli del regolamento vigente sono stati modificati ed altri sono stati abrogati: ci si riferisce in particolare ai cambiamenti apportati a seguito dell'adozione della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol; RL 563.100); per quel che invece concerne alcune modifiche minori, le stesse verranno riprese puntualmente dal presente rapporto esplicativo.

Si precisa inoltre che nel progetto del nuovo regolamento sono stati inseriti il regolamento sulle registrazioni audio e video per l'identificazione dei veicoli del 12 luglio 2011 (RL 561.350) ed il regolamento per l'impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della Polizia cantonale dell'8 febbraio 2012 (RL 561.360), laddove le norme non sono state inserite direttamente nella legge.

Si rileva infine che, come già spiegato nel messaggio accompagnante la nuova legge sulla polizia, anche per il nuovo regolamento il progetto di revisione costituisce la base legale sia per la Polizia cantonale che per le polizie comunali, quindi laddove il testo del regolamento indica genericamente "la polizia" o "gli agenti di polizia" si intendono sia la Polizia cantonale che le polizie comunali, mentre che nel caso in cui venga esplicitata la "Polizia cantonale", la competenza o l'indicazione vale unicamente per quest'ultima.

Nota d'accompagnamento del 6 luglio 2022

II. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

Ritenuta l'ampia portata del regolamento che, come poc'anzi precisato, non vuole essere unicamente un documento per la Polizia cantonale, ma si è reputato necessario sottoporre il testo, per eventuali indicazioni o suggerimenti alla Divisione della giustizia, all'Ufficio della migrazione, all'Incaricato cantonale per la protezione dei dati, al Ministero Pubblico, alla Pretura penale, al Tribunale penale cantonale, alla Corte di appello e di revisione penale, all'Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, alla Corte dei reclami penali, alla Magistratura dei minorenni, al Tribunale dei minorenni, alle Preture, al Tribunale cantonale amministrativo, al Dipartimento della sanità e della socialità, al Dipartimento del territorio, al Dipartimento delle finanze e dell'economia, al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, all'Ufficio del veterinario cantonale, ai membri della Conferenza Consultiva sulla sicurezza e all'Associazione delle Polizie comunali ticinesi.

III. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Capitolo primo

Organizzazione e missione della Polizia cantonale

Sezione 1

Subordinazione, struttura organizzativa e missione

Subordinazione, direzione e composizione

Art. 1

La Polizia cantonale, in quanto servizio pubblico con il compito di tutelare la sicurezza e di mantenere l'ordine legalmente costituito, è subordinata al Consiglio di Stato, e per esso al Dipartimento delle istituzioni.

Quest'ultimo, organizzato in diversi settori, regola i rapporti tra lo Stato ed il cittadino ed assicura il buon funzionamento di tutto il Cantone avvalendosi, tra gli altri, della Polizia cantonale che è condotta dal Comandante o dal suo sostituto.

La stretta collaborazione tra il Dipartimento delle istituzioni e la Polizia cantonale permette di definire le strategie utili al mantenimento della sicurezza del Cantone e di garantire la collaborazione con le polizie comunali e gli altri partner.

Nel corso degli anni anche le figure preposte alla salvaguardia della sicurezza si sono evolute e a tutt'oggi il corpo della Polizia cantonale è composto, oltre che dagli agenti di polizia in possesso dell'attestato federale, da specialisti, dagli assistenti di polizia, dagli agenti di custodia armati e dal personale civile.

Spesso e volentieri gli uffici dell'amministrazione pubblica si avvalgono della collaborazione degli agenti di polizia per poter espletare efficacemente il loro compito legale: tale facoltà è sancita da basi legali formali e viene concordata per il tramite degli ufficiali e dei funzionari dirigenti della Polizia cantonale. Gli ambiti in cui è necessario l'intervento delle forze dell'ordine sono molteplici, da qui la necessità di trovare delle forme di cooperazione che permettano di trovare una soluzione soddisfacente in un lasso di tempo ragionevole.

Missione

Art. 2

La Polizia cantonale è competente, *in primis*, per il mantenimento della sicurezza del Cantone, protegge ed assiste quindi il cittadino mediante la sua presenza sul territorio e lo difende dai pericoli: l'adozione di misure di difesa e l'eliminazione di turbative costituiscono i compiti primari della polizia; ad essi si aggiungono inoltre gli incarichi conferitile direttamente dalla Confederazione quali ad esempio il monitoraggio, l'individuazione e la raccolta di informazioni riguardo ad eventuali fenomeni, gruppi o movimenti di persone potenzialmente pericolose per la sicurezza e l'ordine pubblico. In particolare, la Polizia cantonale è l'autorità di esecuzione per i

Nota d'accompagnamento del 6 luglio 2022

compiti assegnati dalla Legge sulle attività informative (LAI, RS 121) ai Cantoni. Essa assolve questo compito tramite un servizio specializzato definito dall'organigramma.

Oltre a questi compiti indirizzati al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, la polizia svolge un'importante missione repressiva. La funzione repressiva della polizia corrisponde al perseguimento delle infrazioni, dunque alla loro scoperta e alle indagini volte a sanzionare gli autori per i reati commessi. Questo compito, talvolta definito come attività di polizia giudiziaria, è il complemento necessario della funzione di polizia di sicurezza e prevenzione.

Organi del corpo

Art. 3

Al capoverso 1 si cita il "corpo di polizia": con esso si intende l'insieme degli agenti di polizia che fungono da supporto o sono operativi all'interno delle tre aree (vedi commento all'art. 4 laddove si citano la gendarmeria, lo stato maggiore e la polizia giudiziaria).

All'interno del corpo di polizia si distinguono due entità, ossia gli organi operativi, quindi gli agenti che operano sul campo per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica da intendersi in senso lato e gli agenti di supporto che ricevono le informazioni, le diffondono, mantengono i contatti con i partner, gestiscono la videosorveglianza del traffico stradale, unitamente ad altri servizi, e con il loro operato forniscono aiuto agli agenti operativi, presenti sul territorio.

Sempre al capoverso 1 si precisa che l'organo direttivo generale è costituito dalla "Direzione di polizia": esso si compone del Comandante, del suo sostituto (attualmente a capo dello stato maggiore) e dei capi area gendarmeria e polizia giudiziaria. La Direzione si avvale e coinvolge regolarmente il Consiglio di Direzione, composto dagli ufficiali e dai funzionari dirigenti.

Il capoverso 2 prescrive che l'organizzazione della Polizia cantonale è determinata dall'organigramma approvato dal Dipartimento e dal regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale del 12 dicembre 2017, oltre che dal presente regolamento. Gli organigrammi, con le relative funzioni, sono contenuti nei documenti di servizio e vengono aggiornati in base alle esigenze reali dettate dall'evoluzione della minaccia e dei compiti assegnati alla polizia.

Composizione e coordinamento

Art. 4

Secondo l'organigramma di dettaglio, approvato dal Dipartimento delle istituzioni, il corpo di polizia, diretto dal Comandante, è suddiviso in tre aree: lo stato maggiore, la gendarmeria e la polizia giudiziaria; ogni area è gestita da un ufficiale capo area responsabile.

Rispetto al vecchio regolamento, che prevedeva una suddivisione in reparti di gendarmeria, servizi di polizia giudiziaria, dello stato maggiore e generali, il nuovo regolamento sancisce un principio organizzativo più chiaro, ossia quello della suddivisione in aree. Alcuni ambiti non fanno parte delle aree e sono subordinati direttamente al Comandante. Attualmente sono previsti dall'organigramma il Servizio comunicazione e media, la Sezione formazione e il Centro di Cooperazione di Polizia e Doganale.

All'interno delle aree sono operativi funzionari con lo statuto di agente di polizia e funzionari senza tale statuto: si pensi ad esempio agli specialisti in scienze forensi o agli analisti finanziari o ai tecnici informatici, al responsabile della Sezione formazione oppure ancora ai giuristi, impiegati nello stato maggiore.

Affinché l'espletamento dei compiti possa avvenire in tempi brevi e per poter garantire una costante professionalità, occorre mantenere e promuovere continuamente la coordinazione tra gli agenti operativi sul terreno e gli organi di supporto quali ad esempio gli agenti preposti alla pianificazione degli impieghi, gli agenti della logistica, i funzionari del servizio giuridico, quelli delle autorizzazioni, ecc.

Nota d'accompagnamento del 6 luglio 2022

Responsabilità e rango

Art. 5

Questo articolo riprende *in toto* i principi del vecchio articolo 11, semplificandone la struttura e rimandando i dettagli allo specifico regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale del 12 dicembre 2017, il quale definisce i gradi e i percorsi di promozione degli agenti della Polizia cantonale. Esso esplicita pure la possibilità di derogare al principio del comando da parte del grado più alto, in caso della presenza di competenze specialistiche.

Comandante e Sostituto Comandante

Art. 6

Nella sostanza questa norma non si distanzia dal vecchio articolo 12, ma introduce la possibilità per il Comandante di poter espletare al meglio le proprie mansioni avvalendosi *in primis* degli ufficiali capi area e, in via subordinata, a seconda delle esigenze di servizio, degli altri ufficiali e dei funzionari dirigenti.

In caso di assenza o se il Comandante dovesse, per vari motivi, essere impossibilitato a svolgere i propri compiti, la condotta è garantita dal Sostituto Comandante.

Grazie all'istituzione di questa nuova organizzazione gerarchica, durante l'assenza del Comandante, è il Sostituto Comandante che riprende le funzioni del Comandante.

La condotta del corpo è garantita e agevolata da questo tipo di struttura più chiara e trasparente, sviluppata nel corso degli anni, che permette di adottare decisioni urgenti e a corto termine grazie alla condivisione con gli ufficiali capi area; strategie e pianificazioni a medio e lungo termine presuppongono invece anche il coinvolgimento degli altri ufficiali e dei funzionari dirigenti.

Viene inoltre ribadito che il Comandante è tenuto ad informare il Direttore del Dipartimento (delle istituzioni) ed il Consiglio di Stato sulla situazione generale della sicurezza in Ticino in caso di eventi particolari.

Ufficiali capi area

Art. 7

Rispetto al vecchio articolo 13, in cui si citavano i compiti degli ufficiali, nel nuovo regolamento si fa un distinguo tra i compiti degli ufficiali capi area e quelli degli altri ufficiali (confronta articolo 8), tenendo conto, tra l'altro, dell'evoluzione in ambito formativo e della necessità di favorire l'interoperabilità.

A livello di capi area si citano, a titolo di esempio, i compiti strategici, l'adozione di decisioni per impieghi particolari quali quelli fuori Cantone o l'organizzazione di importanti eventi di rilevanza cantonale, intercantonale o internazionale, il coordinamento di operazioni congiunte con altri enti per lottare efficacemente contro i fenomeni criminali complessi e la gestione di importanti progetti che implicano il coinvolgimento di più partner e l'adozione di decisioni strategiche e dall'importante impatto a medio-lungo termine. Essi, se necessario, vengono sostituiti da un ufficiale della stessa area.

È inoltre stato inserito un nuovo capoverso che prevede la possibilità (e non l'obbligo) per i capi area di svolgere il servizio di picchetto.

Ufficiali

Art. 8

A differenza degli ufficiali capi area, gli altri ufficiali non assistono direttamente il Comandante, ma supportano e consigliano il loro rispettivo ufficiale capo area. Essi si sostituiscono, qualora necessario, vicendevolmente e garantiscono il rispetto, la disciplina e la funzionalità del corpo di polizia.

I loro compiti (chiaramente indicati nell'articolo stesso) spaziano dalla gestione, all'organizzazione ed al controllo delle varie attività ed al loro corretto espletamento, a dipendenza del proprio ambito di competenza.

Nota d'accompagnamento del 6 luglio 2022

Sottoufficiali

Art. 9

Rispetto all'attuale regolamento, si è ritenuto importante inserire la figura del sottufficiale: fra di essi si distinguono i sottufficiali superiori che costituiscono i quadri di secondo livello e quelli che costituiscono i quadri di primo livello.

Sono sottufficiali (superiori) di secondo livello i sergenti maggiori capo (sgtmc), gli aiutanti (aiut), gli aiutanti capo (aiutc) e i commissari capo (commc).

Sono sottufficiali di primo livello: il sergente maggiore (sgtm), il sergente capo (sgtc), il sergente con compiti speciali (sgtccs) e i commissari specialisti.

I compiti ad essi affidati sono elencati nella descrizione della funzione che varia a dipendenza del ruolo assunto.

Si precisa che, i quadri indicati nell'articolo, conformemente agli organigrammi approvati dal Dipartimento, espletano il compito specifico di sostituire l'ufficiale del reparto, soprattutto per l'esecuzione di attività correnti quali la gestione amministrativa, il controllo e la condotta di avvenimenti minori.

Sezione 2

Polizia di sicurezza

Definizione, compiti e organi

Art. 10

Il concetto di "polizia di sicurezza" viene commentato nel messaggio all'art. 3 LPol, ovvero tutto ciò che non è polizia giudiziaria e perseguimento penale ma prevenzione e tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Nel regolamento si specificano i compiti principalmente della gendarmeria rispetto a quelli della polizia giudiziaria.

Sostanzialmente i compiti degli agenti della gendarmeria non sono mutati nel tempo, ma sono evoluti a fronte dell'evoluzione, della minaccia e della società.

I vari reparti assicurano, sull'arco delle 24 ore e sull'intero territorio cantonale, gli interventi di prevenzione e di repressione.

Gendarmeria

a) in generale

Art. 11

La riorganizzazione della gendarmeria, avvenuta il 1°luglio 2015, è stata decisa per poter rispondere alle mutate esigenze della popolazione e tenendo conto delle importanti evoluzioni nel contesto sociale e viario del Cantone. Rispetto al passato rimane la suddivisione in regioni di competenza, ossia i quattro reparti regionali (Mendrisiotto, Luganese, Bellinzonese e Locarnese) che garantiscono la prevenzione mediante la presenza sul territorio e, laddove possibile, promuovono la stretta collaborazione con le polizie comunali; grazie anche alle convenzioni ed agli accordi di collaborazione. Il quinto reparto, ossia la gendarmeria stradale sorveglia il traffico, in particolare sulla rete autostradale e attraverso il Centro di Controllo Veicoli Pesanti (CCVP), ma anche sulla rete stradale cantonale, coordina i controlli di velocità sull'intero territorio cantonale, rappresenta il centro di competenza per le questioni di circolazione stradale ed effettua i rilievi tecnici in caso di gravi incidenti.

L'evoluzione dell'attività di gendarmeria ha richiesto la creazione di un servizio specifico, il Reparto supporto e coordinamento, che funga da supporto interno tanto per gli aspetti specialistici che amministrativi (cpv. 4 del regolamento).

b) regioni

Art. 12

Nelle regioni vi sono più posti di gendarmeria i quali garantiscono un punto di riferimento permanentemente accessibile alla popolazione ed assicurano una conduzione delle attività di intervento sull'arco delle 24 ore.

Nota d'accompagnamento del 6 luglio 2022

Mediante una presenza visibile e costante sul territorio cantonale, gli agenti di polizia assicurano la popolazione, forniscono risposte celeri, professionali e di qualità. Essi svolgono interventi straordinari e non pianificati, d'urgenza e di soccorso, operano fermi ed arresti e assicurano il servizio di pattuglia con compiti generali di prevenzione e repressione.

Grazie al lavoro di polizia di prossimità gli agenti sono presenti su tutto il territorio e sono vicini al cittadino. Sebbene la figura dell'agente di quartiere sia tipica delle polizie comunali, gli agenti della Polizia cantonale, mediante campagne di prevenzione e consulenza, garantiscono il sostegno e l'informazione ai cittadini, con particolare attenzione segnatamente agli istituti scolastici, ai centri commerciali, ai piccoli negozianti e ai benzinai, come pure a tutte quelle realtà che dovessero necessitarne. Sono pure di loro competenza gli interventi per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose, la consulenza al cittadino, la ricezione di denunce e le indagini di microcriminalità così come gli accertamenti richiesti da altri enti o servizi dello Stato.

Grazie alla ripartizione della condotta e ristrutturazione della catena di comando, secondo la quale si definisce "un capo – un settore – un compito", viene garantita la mobilità del personale rispetto alla sede di servizio con assegnazione ad una regione e non necessariamente ad un posto preciso di servizio.

Stato maggiore

a) in generale

Art. 13

Nel vecchio regolamento non era presente né definita la composizione di quest'area, si indicava semplicemente (all'art. 9 cpv. 3) che lo stato maggiore costituiva un organo di supporto unitamente ai servizi generali.

Con la nuova struttura della Direzione di polizia, lo stato maggiore costituisce una delle tre aree: esso sostiene il Comandante nelle sue attività di direzione del corpo e nell'ambito dei dossier intercantonali, nazionali e internazionali, oltre che in progetti specifici e di livello strategico oppure ancora in caso di grandi eventi sul piano della sicurezza.

b) i servizi

Art. 14

Lo stato maggiore si compone degli opportuni servizi specialistici, a seconda delle necessità attuali. Questi servizi assicurano segnatamente il supporto specialistico, tecnico, logistico, amministrativo e legale alle attività di polizia ed inoltre svolgono compiti di gestione delle risorse umane e finanziarie, di controllo strategico e di sostegno ai reparti operativi.

Sezione 3

Polizia giudiziaria

a) in generale

Art. 15

A differenza del vecchio regolamento che non definiva i compiti della polizia giudiziaria (PG), ma si limitava ad enunciare le funzioni degli ispettori, dei commissari e dei commissari capo, questa norma spiega a grandi linee i compiti prevalentemente svolti dalla polizia giudiziaria.

La PG si occupa della media e grande criminalità e svolge prevalentemente compiti investigativi. L'attività è supportata dall'analisi strategica e comparativa di fenomeni criminali ed è caratterizzata dall'impiego di metodi tecnico-scientifico per l'analisi criminale. Infatti la PG è responsabile per questo tipo di attività all'interno del Corpo. Essa lavora in stretta collaborazione con il Ministero pubblico, la Magistratura dei minorenni e la Magistratura in generale.

I compiti svolti dalla PG sono perlopiù investigativi, quali la raccolta di informazioni, l'accertamento dei fatti, lo svolgimento delle inchieste in ambiti quali i reati finanziari, il promovimento della prostituzione, le rapine, lo spaccio di sostanze stupefacenti, i reati contro l'integrità sessuale, i reati violenti, la scomparsa o la sottrazione di minori, la tratta di esseri umani, le truffe, ecc.

Ritenuta la complessità della materia, dal momento che si spazia in molteplici settori, le inchieste vengono suddivise tra i commissariati e le varie sezioni specialistiche.

Nota d'accompagnamento del 6 luglio 2022

Nel caso di un avvenimento, ad intervenire sul luogo dell'evento, di regola, sono gli agenti della gendarmeria che, a seconda del tipo di intervento e della ripartizione delle competenze, allertano il servizio o l'ufficiale di PG competente.

L'attività della PG è inoltre supportata dall'analisi strategica e comparativa di fenomeni criminali ed è caratterizzata dall'impiego di metodi tecnico-scientifici per l'analisi criminale.

b) organi

Art. 16

La polizia giudiziaria è suddivisa in reparti a seconda delle esigenze dettate dai fenomeni criminali. Le attività della polizia giudiziaria sono inoltre assicurate, oltre che dalle sezioni specialistiche, dai quattro commissariati presenti nei quattro distretti (Mendrisio, Lugano, Locarno e Vallemaggia, Bellinzona con Riviera, Blenio e Leventina), con agenti generalisti che si occupano di indagini di media e grande criminalità come pure di eventi o casi specifici quali ad esempio le scomparse di persone maggiorenni o di indagini legate a decessi inconsueti.

Sezione 4

Collaborazione

Collaborazione tra le aree della Polizia cantonale

Art. 17

A differenza del vecchio art. 25, la nuova norma definisce la collaborazione tra le differenti aree e la competenza dell'ufficiale responsabile, tenendo presente la gerarchia e, di conseguenza, la responsabilità a seconda del rango.

Per il resto l'articolo rimane invariato rispetto al vecchio art. 25.

Sezione 5

Competenze della Polizia cantonale nella procedura penale

Interrogatori

Art. 18

Rispetto al vecchio art. 54a l'articolo precisa che la polizia può interrogare testimoni soltanto su mandato del Ministero pubblico, per il resto non subisce modifiche.

Arresto provvisorio

Art. 19

Rispetto al vecchio art. 54b, il presente articolo è stato modificato e semplificato dal momento che nella legge sulla polizia non è più presente l'arresto provvisorio (poiché contemplato dall'art. 217 CPP). Si è quindi ritenuto di non dover più specificare la competenza per ordinare l'arresto in flagranza di contravvenzione oltre le tre ore (cfr. art. 219 cpv. 5 CPP), ma di precisare che autorizzati ad ordinare l'arresto (in generale) sono gli ufficiali della Polizia cantonale.

Collaborazione con il Ministero pubblico

Art. 20

Rispetto al vecchio art. 54c, il presente articolo non subisce modifiche.

Capitolo secondo

Poteri di polizia

Sezione 1

Coercizione di polizia

Uso delle manette

Art. 21

Nota d'accompagnamento del 6 luglio 2022

Unitamente a questo articolo, sono stati inseriti quello riguardo all'uso di altri mezzi di coercizione (art. 22) e quello relativo all'uso dell'arma da fuoco (art. 23): a questo proposito il vecchio regolamento prevedeva un'unica norma (art. 2) sulla particolarità nell'uso delle armi.

Da un confronto con altri cantoni è emerso che la maggior parte di essi regola l'uso delle manette in maniera esplicita, trattandosi di un mezzo di coercizione che, in determinate situazioni, potrebbe risultare perlomeno delicato.

Si è quindi voluto sancire, in maniera non esaustiva, nel regolamento sulla polizia l'uso delle manette, specificando che spetta comunque all'agente di polizia decidere in quale circostanza concreta far uso di tale mezzo: è importante che l'agente soppesi i vari elementi e valuti la situazione tenendo sempre presente il principio della proporzionalità.

Alle lettere a), b) e c) sono state inserite delle fattispecie per aiutare l'agente di polizia nella decisione riguardo all'adozione o meno di questo mezzo di coercizione che, si ricorda, costituisce una privazione della libertà di movimento importante così come una limitazione della libertà personale.

Si precisa inoltre che negli ordini di servizio, nelle direttive dell'Istituto svizzero di polizia (ISP) e nei regolamenti interni, l'uso delle manette viene illustrato nel dettaglio.

Altri mezzi di coercizione

Art. 22

In questo articolo si sono inseriti gli attuali mezzi di coercizione a disposizione della Polizia cantonale: essi spaziano dalla coercizione fisica fino all'uso dell'apparecchio destabilizzante (ADT), comunemente chiamato "Taser" e vengono utilizzati, a seconda delle circostanze, tenendo conto del principio della proporzionalità. Tenendo conto dell'evoluzione tecnologica, la lista dei mezzi di coercizione non è esaustiva e lascia un certo margine per eventuali innovazioni future.

Uso dell'arma da fuoco

Art. 23

Rispetto al vecchio art. 2, la norma contiene una precisazione riguardo allo sparo a scopo intimidatorio specificando che lo stesso è proibito. Per il resto si rimanda a quanto indicato agli artt. 10 e 11 LPol e al relativo messaggio.

Sezione 2

Misure di polizia

Allontanamento e tenuta a distanza

Art. 24

Si tratta di una nuova norma, adottata a seguito dell'art. 30 LPol che determina concretamente chi ha la possibilità, per la polizia, di ordinare verbalmente ad una persona di allontanarsi da un determinato luogo e di vietarle quindi l'accesso: tale competenza, poiché di immediata esecuzione dal momento che occorre agire nei confronti del perturbatore, spetta anche agli agenti delle polizie comunali.

La decisione scritta, con la delimitazione dell'area ed i rimedi di diritto, compete invece all'ufficiale della Polizia cantonale responsabile poiché maggiormente invasiva dei diritti fondamentali. Ovviamente anche in questo caso nell'emanarla si dovrà tener conto del principio della proporzionalità e delle circostanze concrete.

Sezione 3

Registrazione audio e video

Come anticipato a pag. 1, in ossequio al principio dell'alleggerimento legislativo, nel presente regolamento sono confluiti i due regolamenti riguardanti le registrazioni audio e video per

Nota d'accompagnamento del 6 luglio 2022

l'identificazione dei veicoli ed il regolamento per l'impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della Polizia cantonale.

Si è così optato per delle norme più aperte, flessibili e suscettibili di evolvere nel tempo.

Competenze in materia di impiego

Art. 25

Nei servizi pianificati, quali ad esempio il mantenimento d'ordine, spetta all'ufficiale (sia della Polizia cantonale che delle polizie comunali) responsabile ordinare l'impiego della videosorveglianza, mentre che per le situazioni particolari di urgenza sarà il responsabile dell'impiego o più verosimilmente l'agente stesso che reputa necessario videoregistrare una determinata situazione. Le prove così raccolte potranno in seguito essere utilizzate in un eventuale procedimento amministrativo e/o penale.

Registrazione audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi

Art. 26

Questo articolo, che è stato esteso anche alle polizie comunali, è stato ripreso dal vecchio articolo 1 del regolamento per l'impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della Polizia cantonale dell'8 febbraio 2012. Anche se va da sé, si è ritenuto opportuno specificare che – oltre alle videocamere e agli apparecchi fotografici fissi e mobili - la polizia può impiegare apparecchi volanti telecomandati che permettono l'identificazione di persone (droni).

Si precisa che la possibilità per le polizie comunali di effettuare registrazioni audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi dev'essere sancita nei rispettivi regolamenti comunali (come del resto anche precisato dalla giurisprudenza federale che non ha più ritenuto sufficiente l'ordinanza municipale, ma ha confermato l'esigenza, per i Comuni, di dotarsi di una normativa di rango superiore). I regolamenti comunali dovranno quindi essere concepiti o rivisti tenendo conto dei principi fondamentali per l'elaborazione dei dati personali e l'evoluzione di tale materia che presuppone sempre la ponderazione degli interessi del privato cittadino da un lato e gli interessi della collettività dall'altro.

Mediante Risoluzione governativa nr. 5724 dell'11 novembre 2020 il Consiglio di Stato, su proposta dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati, ha istituito un gruppo di lavoro per l'analisi della situazione di fatto, del quadro legale attuale e della ripartizione delle competenze tra Cantone e Comuni in ambito di videosorveglianza in Ticino e per la proposta di eventuali misure decisionali o legislative ritenute necessarie. Il gruppo di lavoro ha proceduto all'analisi della situazione di fatto e già durante i lavori ha rilevato che le misure di impiego della videosorveglianza che riguardano la polizia sono da regolamentare nella legislazione specifica, LPol e Rpol, mentre che per la videosorveglianza del demanio pubblico da parte dei Comuni verrà proposta una legge quadro per la videosorveglianza.

Condizioni

Art. 27

Anche questa norma è stata ripresa da quella contenuta all'art. 3 del summenzionato regolamento.

Ritenuta la restrizione dei diritti fondamentali che una videosorveglianza comporta, è opportuno precisare le condizioni per la registrazione, con particolare attenzione al principio della proporzionalità e all'interesse preponderante. Una condizione è quindi quella di precisare che la videosorveglianza è utilizzata segnatamente a tutela della sicurezza personale delle parti coinvolte come pure anche per la prevenzione di reati come atti vandalici, furti o aggressioni oppure, a posteriori, per poter disporre di immagini registrate per inchieste riguardo a reati avvenuti; le registrazioni sono un mezzo di prova fondamentale, spesso l'unico esistente.

Obbligo di informazione

Art. 28

La norma riprende quanto contenuto all'art. 6 del suddetto regolamento.

Nota d'accompagnamento del 6 luglio 2022

Come più volte ribadito dall'Incaricato cantonale per la protezione dei dati, è imperativo, laddove le esigenze di servizio lo permettono, informare tutte le persone riguardo al fatto che in un determinato luogo, durante una manifestazione o durante un intervento si effettua la videosorveglianza.

L'adeguatezza dell'informazione va commisurata alla situazione specifica: in occasione di interventi nell'ambito di manifestazioni di massa è sufficiente un'informazione generale sulla possibile registrazione di immagini e suoni, mentre in altri casi spetterà all'agente di polizia informare le persone interessate, se possibile preventivamente.

Analisi e utilizzazione delle registrazioni

Art. 29

Anche questo articolo riprende praticamente per intero quanto previsto all'art. 7 del suddetto regolamento. Poter far capo a mezzi quali la sorveglianza e la registrazione mediante apparecchi foto e video consentirebbe agli agenti di polizia di operare in un contesto più oggettivo, di ridurre le situazioni conflittuali e di fornire, se del caso, le prove necessarie per eventuali procedimenti civili o penali. Oltre a questo tipo di utilizzazione, eventuali registrazioni audio e video potrebbero divenire un importante strumento formativo per gli aspiranti e per gli agenti di polizia e i membri di altri organi pubblici di sicurezza.

Identificazione

Art. 30

Diritti degli interessati

Art. 31

I due articoli sono stati ripresi senza modifiche dagli artt. 8 e 10 del suddetto regolamento.

Conservazione e distruzione delle registrazioni

Art. 32

Rispetto all'art. 9 del suddetto regolamento, l'attuale norma è stata snellita e riferita anche alle polizie comunali.

È pacifico che i principi di conservazione e di distruzione debbano valere anche per le polizie comunali le quali inseriranno nei rispettivi regolamenti comunali le norme specifiche riguardanti i termini e le modalità.

Trasmissione delle registrazioni

Art. 33

Si rimanda al messaggio dell'art. 35 LPol.

Sezione 4

Altre misure di polizia

Allarmi e salvataggi

Art. 34

Questo articolo non è presente nel vecchio regolamento ed è stato introdotto a seguito della creazione della CECAL. Quest'ultima, oggi composta dalla centrale operativa (CO) e dal Back Office espleta numerosi compiti, tra i quali: ricevere e gestire le chiamate d'emergenza (ai numeri 117 e 112 e 118), attivare appropriate misure d'emergenza, garantire una pronta ricezione radio e telefonica, gestire allarmi, supportare attività operative, assicurare il primo coordinamento informativo con i partner e provvedere ad un costante e continuo aggiornamento del personale.

Si osserva che il 30 giugno 2020 la Polizia Cantonale ha integrato le chiamate 118 e la conseguente mobilitazione dei Corpi Pompieri, come pure tutta la gestione relativa ai fuochi autorizzati, presso la CECAL. La seconda fase del progetto CECAL 118 (terminata nel 2021) ha visto inoltre l'integrazione e la gestione (operativa e amministrativa) degli allarmi automatici fuoco (più precisamente rilevazione incendio, inquinamento, gas e altro) tramite ripresa degli oltre 1200

Nota d'accompagnamento del 6 luglio 2022

contratti che le centrali comunali (in primis della Città di Lugano e di Locarno) in passato ricevevano e gestivano.

Grazie al sistema integrato di aiuto alla condotta (ICAD), un software di base installato su tutte le postazioni della centrale operativa della polizia cantonale, gli operatori individuano immediatamente la provenienza delle chiamate d'emergenza, identificano la casistica dell'evento e intraprendono le prime misure a supporto degli agenti operativi sul terreno.

La CECAL smista inoltre gli allarmi "privati" direttamente collegati alla stessa: la Polizia cantonale, e per essa il nucleo condotta della CO, è competente per autorizzare l'allacciamento di un impianto di segnalazione di pericoli, dopo valutazione della richiesta e sopralluogo, e di adottare tutte le misure necessarie, in caso di allarme, per proteggere persone e cose.

Al capoverso 2 si esplicita la competenza dell'ufficiale della Polizia cantonale nel caso in cui sia necessario ordinare la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni per la ricerca di persone scomparse e/o di condannati.

Informazioni e comunicati stampa

Art. 35

Secondo il principio della trasparenza e della pubblicità, valido non solo per l'amministrazione cantonale, ma anche per la polizia, le autorità informano la popolazione di propria iniziativa su temi di pubblico interesse. Essendo quest'ultimo un principio giuridico indefinito, alle autorità di polizia è conferito un certo margine di apprezzamento che permette loro di valutare quali sono le informazioni che devono essere rese note al pubblico poiché degne di nota, quali ad esempio incendi o incidenti e quali invece sono coperte dal segreto d'ufficio.

Rispetto al vecchio art. 8, la presente norma è stata precisata ed ampliata tenendo conto dell'evoluzione e della creazione, all'interno della Polizia cantonale, del servizio comunicazione, media e prevenzione che, tramite il suo portavoce, garantisce il coordinamento e la supervisione dei contatti con i media facilitando loro il compito di vigilanza sull'operato dei poteri istituzionali, supporta il Comandante, gli ufficiali e i funzionari dirigenti nell'adempimento dei loro compiti d'informazione e favorisce l'immagine della Polizia cantonale. Esso rilascia direttamente le informazioni concernenti fatti di attualità.

È inoltre stata precisata, al capoverso 2, la necessaria coordinazione tra le autorità penali e la sola Polizia cantonale nel caso di informazioni relative a procedure penali.

Documenti di servizio

Art. 36

Nella legge (nuovo art. 9) è stato sancito il principio di documentazione. I documenti di servizio sono riservati unicamente al corpo della Polizia cantonale e non vengono pubblicati. Per l'accesso ai documenti da parte di terzi si applica la legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT) del 5 settembre 2012.

Per ogni documento di servizio è designato un responsabile che ne garantisce l'attualità, sovrintende al suo aggiornamento e ne assicura l'abrogazione se non più necessario.

Capitolo terzo

Norme per i dipendenti

Sezione 1

Diritti e doveri degli agenti della Polizia cantonale

Doveri generali

Art. 37

L'articolo riprende, in sostanza, quanto contenuto nel vecchio art. 26 che comprendeva sia i diritti che i doveri, mentre che ora si è ritenuto di suddividere i doveri (artt. 37-41) ed i diritti (artt. 42-48) in articoli ben distinti.

Per quel che concerne i doveri in generale, gli stessi vengono ripresi *in toto* dal vecchio articolo 26, con l'aggiunta delle lettere f (nuova), g e h (entrambi già presenti nel vecchio regolamento

Nota d'accompagnamento del 6 luglio 2022

così come in altri articoli) e la lett. i (nuova). Viene inoltre fatto riferimento alla legge sull'ordinamento dei dipendenti dello Stato, citata per esteso.

La prima novità (lett. f) è quella legata all'obbligo di fornire i propri recapiti e di tenerli aggiornati, questa necessità è scaturita a seguito dei nuovi programmi informatici in uso presso la Polizia cantonale, in particolare l'applicativo RisPlan (database principale per la gestione dei dati del personale operante nel Corpo di Polizia cantonale) in modo tale che ogni agente possa essere sempre reperibile in caso di bisogno.

La seconda (lett. i) propone, oltre al dovere generale, per ogni agente di polizia, di curare la propria condizione psico-fisica, la definizione di test o di percorsi formativi da parte della Direzione di polizia; tra questi potrebbero ad esempio venir annoverati corsi per la gestione dello stress.

Accertamento dell'idoneità

Art. 38

L'articolo, già esistente nel vecchio regolamento (art. 26a), il cui capoverso 1 è stato leggermente modificato aggiungendo la frase "altre sostanze esplicitamente vietate dai documenti di servizio" dopo l'avvento della canapa light; quest'ultima, pur non essendo soggetta alla LStup e quindi reputata legale, è stata esplicitamente vietata, mediante circolare di servizio, per gli agenti di polizia ed i collaboratori della Polizia cantonale.

Tra le varie sostanze vietate si citano inoltre quelle dopanti (tutte quelle pubblicate sul sito antidoping.ch) così come l'abuso di medicinali.

È inoltre stato precisato che l'accertamento dell'idoneità, mediante adeguati esami, può essere effettuato in ogni momento ("senza preavviso").

Via di servizio

Art. 39

Il rispetto della via di servizio, nella trasmissione di atti e comunicazioni, è la regola e serve ad assicurare l'informazione ed il controllo da parte dei responsabili ad ogni livello ed assume fondamentale importanza in un'organizzazione gerarchica che opera sull'arco delle 24 ore.

Obblighi di residenza

Art. 40

L'obbligo di residenza si fonda sulle esigenze di servizio e valutazioni riguardanti la sicurezza e l'ordine pubblico. La possibilità di risiedere in Mesolcina invece non costituisce più un'eccezione, ritenute le mutate condizioni di spostamento e l'ampio accesso a mezzi di trasporto privati nonché l'accresciuta mobilità.

Tenendo conto della giurisprudenza in materia, si è prevista la possibilità del Comandante di fare delle altre eccezioni puntuali. Non è invece contemplata la possibilità di risiedere all'estero (ad esempio in Italia), poiché contrario agli interessi pubblici, dato che l'agente di polizia ha degli obblighi particolari e deve avere dei legami con il territorio. Inoltre si vogliono evitare conflitti di interesse come anche problematiche di tipo pratico. Durante la pandemia Covid-19 per esempio vi è stata una chiusura temporanea dei confini nazionali e delle limitazioni al transito transfrontaliero.

Trasferimenti

Art. 41

Rispetto al vecchio articolo 29 si è ritenuto di specificare che l'attribuzione in sedi puntuali dei singoli reparti è di competenza dell'ufficiale.

È inoltre stato modificato il termine "comando" con "la Direzione di polizia".

Diritti in generale

Art. 42

Già secondo l'art. 2 cpv. 1 della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 (LArm; RS 514.54), quest'ultima non si applica alle autorità di polizia, di

Nota d'accompagnamento del 6 luglio 2022

conseguenza non v'è la necessità del porto d'armi quando l'agente di polizia è in servizio. A fronte dell'attuale situazione di minaccia, si vuole ufficializzare il diritto di portare l'arma sul territorio cantonale anche al di fuori degli orari di servizio in senso stretto poiché, secondo l'art. 37 lett. g del presente regolamento, un dovere degli agenti è quello di intervenire anche fuori servizio se le circostanze lo permettono.

Gradi, promozioni e avanzamenti

Art. 43

Il presente articolo ha lo scopo di esplicitare e di richiamare quanto contenuto nel regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 ed il regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale del 12 dicembre 2017.

Colloqui e reclami

Art. 44

Vista la forte gerarchizzazione (rispetto ad un contesto civile) è importante che, all'interno del corpo di polizia, venga offerta la possibilità di un colloquio personale al collaboratore che si sente leso nei suoi diritti e della possibilità di inoltrare un reclamo alla Direzione di polizia. Va da sé che il collaboratore può scavalcare il suo diretto superiore quando è in contrasto con quest'ultimo.

Protezione giuridica e morale

Art. 45

Lo Stato, e per esso la Polizia cantonale, rispettivamente il Dipartimento delle istituzioni (DI), ha il compito di tutelare i propri collaboratori qualora gli stessi, nel legittimo esercizio delle loro funzioni, dovessero venir coinvolti in una procedura penale o civile per fatti avvenuti durante il loro servizio.

Per concretizzare tale protezione, per i collaboratori della Polizia cantonale, è stato stipulato dal Dipartimento delle finanze (ufficio assicurazioni) un contratto di protezione giuridica. Laddove questa non copre, in particolare dopo una condanna di primo grado, subentra il Dipartimento, riservato il regresso in caso di intenzionalità o colpa grave. Per stabilire il grado di colpa, si rimanda alle casistiche riguardanti la Legge sulla responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp, RL166.100).

Commissione del personale

Art. 46

La Federazione svizzera funzionari di polizia (FSFP), il Sindacato dei servizi pubblici (VPOD) ed il Sindacato dell'organizzazione cristiano sociale ticinese (OCST) costituiscono le tre associazioni del personale. Esse formano una commissione del personale unica per tutto il corpo che sostiene e assiste i propri membri e svolge un ruolo determinante nell'adozione e nel miglioramento delle leggi che riguardano direttamente gli agenti di polizia in relazione alle condizioni di lavoro, alla protezione giuridica e ad altri ambiti di interesse per la polizia.

Materiale

a) equipaggiamento personale

Art. 47

L'articolo riprende quanto sancito dal vecchio art. 40 con alcune precisazioni riguardo all'applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 per i pensionandi e gli agenti dimissionari (con almeno 20 anni di servizio) che chiedono l'assegnazione in proprietà privata dell'arma personale.

Eccetto questa possibilità, l'equipaggiamento personale resta di proprietà dello Stato. Sono inoltre stati abrogati i capoversi 2 e 3 del vecchio articolo poiché non più attuali.

Nota d'accompagnamento del 6 luglio 2022

b) materiale di corpo

Art. 48

Rispetto al vecchio art. 41, il materiale non è più affidato ai singoli organi e gestito nei depositi centrali o regionali dei servizi logistici, ma dal centro comune di approvvigionamento della Polizia cantonale (CCA): esso assicura i necessari equipaggiamenti agli oltre 1'200 agenti di polizia e a quelli delle strutture carcerarie ticinesi. Lo scopo è quello di garantire un equipaggiamento (personale e comune) conforme alle necessità ed esigenze d'impiego.

Disposizioni comuni

Art. 49

Gli aspiranti agenti di polizia, all'inizio della loro formazione, vengono istruiti sull'importanza della corretta manutenzione e custodia del proprio equipaggiamento personale e del materiale di corpo loro affidato. In generale, ogni agente di polizia è obbligato a conservare con cura i capi di abbigliamento così come il resto dell'equipaggiamento: in caso di incuria o di negligenza la responsabilità ricade sull'agente.

Sezione 2

Formazione e nomina per gli agenti di polizia

I Formazione – 1 Scuola aspiranti agenti di polizia

Art. 50

Benché modificato di recente, il vecchio art. 34 è stato adeguato tenendo conto dell'evoluzione, a livello nazionale, e dei cambiamenti in ambito formativo, introdotti anche dall'Istituto svizzero di polizia (ISP).

L'accesso alla Scuola di polizia presuppone anche l'assunzione da parte di un corpo di polizia o di un altro organo pubblico di sicurezza riconosciuto. Potrebbe infatti capitare che una persona superi la selezione e non trovi nessuno che la assuma. Inoltre gli aspiranti agenti di altri corpi di polizia (quindi che non sottostanno al concorso della Polizia cantonale) devono soddisfare i requisiti di accesso agli esami federali.

La formazione degli agenti della Polizia cantonale e delle polizie comunali, conformemente alle nuove direttive nazionali, si compone di un anno presso la SCP e di un periodo pratico presso i corpi di provenienza.

Si ricorda inoltre che gli aspiranti della Polizia cantonale hanno un incarico che può essere revocato in ogni tempo in caso di inidoneità, ovvero se non adempiono i requisiti necessari secondo le direttive cantonali e federali, come per es. l'idoneità al porto dell'arma, o per motivi gravi, segnatamente una procedura penale in corso, fattispecie legate a stupefacenti, revoca della licenza di condurre, debiti per gioco d'azzardo.

Le precisazioni riguardo ai dettagli dei criteri di assunzione, al programma ed alle materie insegnate sono state inserite nel regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami del 22 febbraio 2017 (RL 561.150) al quale si rimanda per brevità.

2 Commissione d'esame

Art. 51

Si è precisato nel regolamento quanto attualmente stabilito tramite risoluzione governativa, ovvero che la selezione dei candidati alla Scuola di polizia del V circondario viene fatta da una commissione nominata dal Consiglio di Stato, specificando anche le competenze decisionali di quest'ultima. Essa stabilisce la procedura di verifica dei requisiti formali e della documentazione inoltrata e la valutazione dell'idoneità o meno dei candidati. Inoltre è competente in materia di decisioni per l'esclusione dalla procedura di selezione.

Nota d'accompagnamento del 6 luglio 2022

3 Secondo anno di formazione e prima anno di pratica professionale

Art. 52

A partire dal 2020, l'esame federale per il conseguimento dell'attestato professionale federale di agente di polizia (APF) viene suddiviso in 6 parti: le prime 4 si svolgono dopo un anno e sono denominate esame preliminare, le parti 5 e 6 costituiscono l'esame principale e si svolgono alla fine del secondo anno, coerentemente con quanto previsto dal concetto globale di formazione di polizia (CGF 2020), progetto scaturito ed approvato dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), dalla Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali (CCPCS) con il contributo della Federazione svizzera dei funzionari di polizia (FSFP), della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) e di fedpol. La formazione di base avverrà quindi sull'arco di due anni: il primo anno verrà svolto sotto la responsabilità della scuola, quindi di un centro regionale di formazione [in Ticino presso il Centro formazione di polizia (CFP)] e comprende anche dei brevi stages pratici. Alla fine di questo primo anno gli aspiranti agenti vengono sottoposti ad un esame certificativo per valutare le competenze operative e le condizioni per il passaggio al secondo anno di formazione.

Durante tale periodo verrà svolta una pratica formativa strutturata sotto la responsabilità della Sezione formazione, cui gli agenti in formazione sono subordinati. Gli agenti in formazione sono attribuiti alla gendarmeria per una formazione specifica di un anno finalizzata ad acquisire competenze pratiche, a rafforzare la comprensione e la riflessione dei vari ruoli e ad esercitarsi nei lavori di routine.

Questa formazione dovrà essere affrontata sotto l'egida di mentori e con il supporto di referenti di pratica che accompagneranno gli aspiranti durante il loro percorso ed il processo di apprendimento dovrà focalizzarsi sulla capacità di analizzare e riflettere il proprio operato ed il proprio ruolo.

Questo modello formativo è orientato alle competenze operative e si riflette anche nel testare le competenze pratiche e non unicamente le conoscenze teoriche scolastiche, inoltre formalizza la prassi attuale che prevede l'introduzione alla formazione pratica dopo un anno di scuola di polizia.

4 Scuola di polizia giudiziaria (SPG)

Art. 53

Questo nuovo articolo stabilisce la formazione di base degli ispettori di polizia giudiziaria con la Scuola di Polizia Giudiziaria (SPG), in base all'esperienza consolidata degli ultimi 20 anni. Pur essendo la formazione di base con cui si istruiscono i nuovi ispettori reclutati all'interno del Corpo essa viene inserita dopo l'articolo sulla formazione continua poiché di fatto si tratta di una sorta di particolare formazione continua per agenti già attivi in Polizia cantonale.

I capoversi 2 e 3 definiscono quindi che l'organizzazione, data la specificità di questa formazione, è assunta dall'Area della polizia giudiziaria in collaborazione con il Centro formazione di polizia e analogamente all'articolo 50 per la SCP viene dato un accenno generico al corpo insegnante a cui si fa riferimento per questo ciclo di formazione.

5 Formazione continua

Art. 54

Nel 2004, a seguito dell'istituzione del CGF sono sorti quattro Centri regionali di formazione (CRF). Gli stessi hanno sede a Hitzkirch, Amriswil, Zurigo e Giubiasco. Nella Svizzera romanda la formazione di base è decentralizzata in due CRF, situati a Colombier e St-Maurice.

Il Centro formazione di Giubiasco assicura la formazione di base degli aspiranti agenti di polizia, per mezzo della Scuola di polizia del V circondario d'esami. La Sezione formazione assicura anche la formazione continua di agenti qualificati, dei quadri e la formazione esterna e di mantenimento, a garanzia degli aggiornamenti di brevetti e certificazioni indispensabili all'esercizio della professione e all'uso dei mezzi di coercizione in dotazione degli agenti.

In casi particolari, solo dopo attenta valutazione delle richieste, la Sezione formazione può pure erogare formazione a enti non di polizia intenzionati ad aggiornare, formare e ricertificare il loro personale su contenuti per i quali la Polizia cantonale risulta centro di competenza.

Nota d'accompagnamento del 6 luglio 2022

Il Nomina in polizia giudiziaria – 1 Concorso

Art. 55

Gli articoli compresi tra il 55 ed il 60, descrivono la nomina in polizia giudiziaria, sia per candidati tramite concorso interno, sia per candidati con concorso pubblico, ed il loro percorso formativo fino alla nomina.

In passato non esisteva la possibilità di assunzione di futuri ispettori di polizia giudiziaria tramite concorso pubblico, ma unicamente tramite concorso interno alla gendarmeria.

La nuova formula di assunzione tramite concorso pubblico, accanto a quella classica presso la gendarmeria, persegue l'obiettivo di trovare un equilibrio adeguato tra ispettori di polizia giudiziaria con percorso formativo ed esperienze professionali vantaggiose nell'ottica della sempre più impegnativa e complessa attività da inquirenti e da futuri ispettori che invece hanno maturato altrettanto importanti e valide competenze nella loro attività quali agente di polizia.

Il cpv 2 di questo articolo precisa inoltre l'importanza di mantenere un certo equilibrio tra gli ispettori provenienti all'interno del corpo e quelli assunti tramite concorso pubblico.

2 Selezione candidati tramite concorso interno

Art. 56

L'art. 56 definisce il percorso di selezione "classico" (ovvero quello in vigore da sempre) per il reclutamento di ispettori di polizia giudiziaria provenienti dall'interno del corpo.

In particolare viene definita la Commissione d'esame precisando nel regolamento quanto attualmente stabilito tramite risoluzione governativa, ovvero che la selezione dei candidati alla Scuola di polizia giudiziaria viene fatta da una commissione nominata dal Consiglio di Stato, specificando anche le competenze decisionali di quest'ultima. Essa stabilisce la procedura di verifica dei requisiti formali e della documentazione inoltrata e la valutazione dell'idoneità o meno dei candidati. Inoltre è competente in materia di decisioni per l'esclusione dalla procedura di selezione.

I capoversi da 4 a 7 definiscono la procedura della selezione che prevede diverse tappe e si conclude con l'esame al termine della SPG. La commissione d'esame in base ai risultati prodotti dai candidati durante la SPG e con l'esame finale sancisce il superamento del ciclo formativo e di conseguenza formula la proposta al Consiglio di Stato per la promozione ad ispettore di polizia giudiziaria.

Mentre il cpv. 8 definisce la via di reclamo contro le decisioni della Commissione d'esame.

3 Selezione candidati tramite concorso pubblico

Art. 57

Nel presente articolo sono definiti i criteri per l'assunzione di candidati esterni, criteri più "esigenti" affinché il profilo sia complementare a quello dei candidati provenienti dalla gendarmeria; in particolare si richiede un titolo di grado terziario ai sensi del modello SEFRI, ossia un titolo universitario (bachelor o master), conoscenze linguistiche degli idiomi nazionali e dell'inglese e avere un'età minima più elevata rispetto a quella che deve avere chi si candida per un posto in gendarmeria. In particolare, rispetto alla precedente elencazione dei titoli di studio quali requisiti del vecchio art. 37b lett. b, di " ... essere in possesso di un titolo di grado terziario universitario (bachelor o master) oppure di un diploma di una Scuola specializzata superiore (SSS) " è stato tolto il criterio del diploma di una SSS poiché di fatto nelle selezioni messe in atto fino ad ora non vi sono mai stati candidati idonei provenienti da questo percorso formativo.

A dipendenza delle esigenze, la Direzione di polizia si riserva inoltre il diritto di integrare, se del caso, ulteriori criteri di selezione al momento delle pubblicazioni dei bandi di concorso pubblico.

4 Formazione aspiranti ispettori assunti tramite concorso pubblico

Art. 58

Dopo l'assunzione nella polizia giudiziaria e prima della nomina, l'aspirante ispettore dovrà seguire un periodo pratico di introduzione alla professione che dura due anni. Il primo di questi

Nota d'accompagnamento del 6 luglio 2022

due anni si concluderà con l'esame principale e il conseguimento dell'Attestato professionale federale di agente di polizia (APF). Di regola il primo anno di pratica prevede anche alcuni mesi in gendarmeria. Il rimanente periodo prevede stages nei vari servizi della polizia giudiziaria e presso il ministero pubblico, magistrature dei minorenni e ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi.

Inoltre durante il secondo anno di questo periodo di pratica di regola vi è l'assolvimento della Scuola di polizia giudiziaria (SPG) con il superamento del relativo esame finale.

Durante tutti i periodi di pratica vengono effettuate delle valutazioni da parte dei superiori.

5 Nomina aspiranti ispettori selezionati tramite concorso interno

Art. 59

Nessun commento.

6 Nomina aspiranti ispettori selezionati tramite concorso pubblico

Art. 60

Come per gli aspiranti ispettori selezionati tramite concorso interno, la nomina viene proposta al Consiglio di Stato. In caso di mancata nomina per inadempienze (non superamento degli esami o altro), può essere prolungato il periodo di introduzione alla professione, interrotto il contratto di lavoro oppure ancora, seppur in casi eccezionali, il prosieguo del rapporto di impiego in veste di gendarme.

7 Dichiarazione di fedeltà

Art. 61

Rispetto al vecchio regolamento, la norma è stata ripresa senza alcuna modifica e questo poiché la stessa era stata rivista di recente, ossia il 04 luglio 2014 quando, il giuramento e la promessa solenne erano stati sostituiti dalla dichiarazione di fedeltà. Quest'ultima costituisce un atto simbolico, dal momento che l'assunzione viene sancita dalla nomina; è comunque importante sottolineare che anche gli assistenti di polizia e gli ausiliari, nell'ambito delle rispettive competenze, sono investiti di funzioni particolari e proprio perché si trovano a dover eseguire interventi che, per loro natura, possono portare ad un'ingerenza nei diritti del cittadino, sono tenuti a dichiarare la loro fedeltà alla Costituzione ed alle leggi così come ad adempiere coscientemente tutti i compiti del loro ufficio.

Sezione 3

Violazione dei doveri di servizio e/o infrazioni penali

1 Inchiesta disciplinare

Art. 62

Rispetto al vecchio articolo 43, la nuova norma non ha subito modifiche particolari.

È stato cambiato il termine Cancelleria dello Stato con Sezione delle risorse umane poiché, di fatto, è quest'ultima, per conto del Consiglio di Stato, ad occuparsi della conduzione delle inchieste disciplinari demandate dalle Divisioni o dalla direzione della Polizia cantonale.

2 Competenze per le sanzioni disciplinari

Art. 63

Questo articolo è stato rivisto ed è entrato in vigore il 15 dicembre 2017, di conseguenza è stato ripreso per intero. È inoltre stato adeguato il cpv. 2 citando i funzionari dirigenti (civili) e stralciando il riferimento al solo Dipartimento.

3 Rapporti con l'autorità giudiziaria

Art. 64

Questo articolo non ha subito modifiche rispetto al passato.

Nota d'accompagnamento del 6 luglio 2022

Sezione 4

Prestazioni, indennità e assenze

1 Turni

Art. 65

Questo articolo è stato rivisto completamente ed è entrato in vigore il 15 dicembre 2017. Ora viene ulteriormente alleggerito per far fronte alle nuove e ulteriori necessità di flessibilità dettate dalle sempre più mutevoli condizioni di impiego del personale.

2 Indennità

Art. 66

Per la gestione delle indennità la Polizia cantonale si è dotata di un applicativo, denominato "Risplan" che permette la pianificazione dell'impiego del personale, la sua gestione e la trasmissione delle indennità, delle ore straordinarie e delle assenze ai servizi centrali dell'amministrazione cantonale.

3 Congedi e vacanze

Art. 67

La norma, in particolare il capoverso 2, è stata discussa tra le organizzazioni del personale e la sezione delle risorse umane dell'amministrazione cantonale.

Capitolo quarto

Tasse e ricompense della Polizia cantonale

1 Generalità

Art. 68

Il vecchio articolo 4 è stato rivisto completamente ed è stato snellito dal momento che l'elenco delle prestazioni soggette a tasse è contenuto nel regolamento concernente le tasse per prestazioni della Polizia cantonale del 29 settembre 2016.

2 Conteggio

Art. 69

Gli agenti di polizia preparano la distinta spese per gli interventi, quali ad esempio le scorte speciali, i ricoveri coatti, il recupero di natanti, ecc. e la inviano al competente servizio della Polizia cantonale. Esso invia la fattura al debitore con l'indicazione che, in caso di disaccordo, è possibile inoltrare reclamo (cfr. art. 75 LPol) scritto al Comando ed in un secondo tempo ricorso al Consiglio di Stato.

La procedura di richiamo e quella esecutiva sono gestite dal suddetto servizio.

3 Ricompense

Art. 70

Nessun commento.

Capitolo quinto

Disposizioni finali

I Disposizioni abrogative

Art. 71

Nessun commento.

II Entrata in vigore

Art. 72

Nessun commento.